



COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

REGOLAMENTO PER IL BENESSERE ANIMALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 20/04/2012, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003, come modificata dalla L.R. 17/2004,.

INDICE

TITOLO 1 DISPOSIZIONI

- art. 1 Contenuti del regolamento
- art. 2 Finalità
- art. 3 Definizioni
- art. 4 Competenze del Sindaco
- art. 5 Competenze del Comune
- art. 6 Forme di collaborazione
- art. 7 Esclusioni
- art. 8 Doveri e responsabilità del detentore di animali
- art. 9 Divieti e mancato benessere degli animali
- art. 10 Rinuncia per seri motivi
- art. 11 Smarrimento e rinvenimento
- art. 12 Affidamento
- art. 13 Accattonaggio con animali
- art. 14 Utilizzo di animali come premio, vincita, dono
- art. 15 Avvelenamento di animali
- art. 16 Decesso di animali
- art. 17 Commercio di animali
- art. 18 Esposizione di animali
- art. 19 Spettacoli e intrattenimenti con animali
- art. 20 Trasporto su mezzi pubblici di animali da compagnia
- art. 21 Allevamento
- art. 22 Addestramento
- art. 23 Pet- therapy
- art. 24 Convenzioni di cibo per animali
- art. 25 Fauna selvatica
- art. 26 Vigilanza e sanzioni
- art. 27 Norme transitorie

TITOLO 2 ALLEGATI

- Allegato 1 – cani
- Allegato 2 – gatti
- Allegato 3 – equini
- Allegato 4 – avifauna
- Allegato 5 – animali acquatici
- Allegato 6 – piccola fauna
- Allegato 7 – artropodi (insetti e ragni)
- Allegato 8 – animali esotici

TITOLO 1

DISPOSIZIONI

Art. 1 - CONTENUTI DEL REGOLAMENTO

Nell'osservanza delle norme di pubblica sicurezza, di igiene e salute pubblica, di tutela del territorio e di settore con particolare riguardo alla legislazione regionale, il presente regolamento protegge tutte le specie di animali che stabilmente o temporaneamente e a qualsiasi titolo si trovano nel territorio del Comune di Villesse.

Art. 2 - FINALITÀ

Il Comune di Villesse

- considera la fauna un elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente e del proprio territorio, riconoscendone l'utilità, i contenuti affettivi ed educativi e fa proprio il diritto di ogni specie ad un'esistenza compatibile alle proprie caratteristiche etologiche e biologiche;
- si riconosce e si impegna a diffondere i principi:
 - della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale promulgata a Parigi il 05/10/1978;
 - della Convenzione Europea per la protezione degli animali promulgata a Strasburgo il 13/11/1987 e ratificata dall'Italia con L. 201/10;
 - delle 5 libertà fondamentali di ogni animale pronunciate nel 1992 dalla FARM ANIMAL WELFARE COUNCIL:
 1. libertà dalla fame, dalla sete e dalla malnutrizione;
 2. libertà dalla costrizione di vivere in ambiente disagiata;
 3. libertà dal dolore, dalle lesioni e dalle malattie;
 4. libertà di esprimere un comportamento normale;
 5. libertà dalla paura.
- nell'ambito dei principi fissati dalle leggi vigenti:
 - tutela il benessere degli animali riconoscendoli componenti essenziali dell'ambiente;
 - la difesa della loro esistenza nel rispetto delle loro peculiarità;
 - lo sviluppo di corretti ed armonici rapporti uomo-animale;
- promuove la Pet therapy come terapia di delicato approccio basata sull'interazione uomo animale, utile in tutte le situazioni di disagio ed in particolare dove ci sia la necessità di instaurare un approccio relazionale per superare stati di isolamento, difficoltà relazionali e comportamento;
- promuove:
 - campagne educative e di sensibilizzazione volte alla conoscenza ed al rispetto degli animali tramite incontri, conferenze, pubblicazioni;
 - specifiche attività didattiche nelle scuole, per informare i giovani sull'etologia e sulle abitudini degli animali, educarli ad corretto approccio con gli stessi, formarli al rispetto della fauna sia essa libera, da reddito o da compagnia e guidarli nella scelta consapevole del proprio animale d'affezione;
 - campagne di adozione di animali abbandonati;
- protegge e salvaguarda il territorio, i diversi habitat naturali e gli ecosistemi in generale, come luoghi propri del regno animale;
- aggiorna periodicamente il presente regolamento, e comunque entro 90 giorni dalle modifiche apportate dalle nuove normative afferenti gli animali.

Art. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **animale:** tutte le specie di animali, se non diversamente specificato;
- **animale da compagnia o d'affezione:** gli animali tenuti dall'uomo come animali da compagnia, quindi detenuti senza fini alimentari o da pelliccia, (es.: cani, gatti, uccelli, conigli, animali acquatici ecc.);
- **allevamento:** in caso di struttura, luogo autorizzato presso il quale si detengono le specie per le quali si è richiesta ed ottenuta l'autorizzazione all'allevamento; in caso di attività, ogni sistema di cure finalizzato a favorire la riproduzione di animali;
- **allevatore:** chi alleva gli animali, anche se amatoriale;
- **detentore:** chiunque (qualsiasi persona fisica o giuridica) si occupi anche temporaneamente dell'animale, e che quindi ne ha la responsabilità anche se non ne è proprietario;
- **proprietario:** chi ha la proprietà dell'animale ed è quindi in grado di dimostrarla/documentarla;
- **veterinario ASS:** medico veterinario che esercita la sua professione presso l'Azienda per i Servizi Sanitari;
- **veterinario privato:** medico veterinario che esercita la sua attività privatamente occupandosi della cura della salute degli animali;
- **passaporto per animali:** documento che permette l'identificazione dell'animale;
- **veicolo:** mezzo di trasporto su ruote anche dotato di motore o trainato, o a pedale;
- **contenitore:** qualsiasi cassa, box, cesta, gabbia, cassone, o altro tipo di alloggiamento o struttura rigida idonea, usata per il trasporto di animali che non sia un mezzo di trasporto.

ART. 4 - COMPETENZE DEL SINDACO

Al Sindaco spetta:

- la cura e tutela di tutte le specie animali presenti nel territorio del Comune;
- la vigilanza sull'applicazione delle norme attinenti alla protezione e benessere degli animali;
- l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici atti applicativi e provvedimenti.

Per svolgere adeguatamente le sopra indicate funzioni il Sindaco si avvale del lavoro:

- dell'Ufficio anagrafe canina
- della Polizia locale

Art. 5 - COMPETENZE DEL COMUNE

- assicurare il mantenimento degli animali randagi;
- vigilare sulle strutture di ricovero degli animali pubbliche e private (convenzionate e non) assicurando la presenza del servizio di pronto soccorso permanente;
- provvedere al risanamento dei canili comunali esistenti e alla realizzazione di rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale;
- attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, prevedendo ogni anno una apposito importo di spesa nel Bilancio Preventivo;
- cercare, di concerto con il Servizio ASS, idonea collocazione per gli animali i cui proprietari sono impossibilitati alla detenzione;
- vigilare sulla attività di vendita degli animali;

- garantire il libero accesso ai canili e alle strutture di ricovero, pubbliche o private, presenti sul proprio territorio al fine d'incentivare le adozioni e la presenza delle associazioni di volontariato;
- assumere la custodia degli animali e delle strutture sequestrate, salvo nel caso di sequestro penale per diverse disposizioni da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 6 - FORME DI COLLABORAZIONE

Il Comune, per lo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, promuove forme di collaborazione con la Regione FVG, con la Provincia di Gorizia, con l'Area di sanità pubblica veterinaria dell'ASS n.2, con le Forze di Polizia e con le altre istituzioni pubbliche interessate nonché con le associazioni ambientaliste e di volontariato zoofilo iscritte al Registro del volontariato della Regione FVG.

In particolare il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, al fine di:

- gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
- collaborare alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento.

Gli animali sequestrati per maldetenzione possono essere affidati dal Comune in custodia o in adozione ad associazioni protezioniste od a persone che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti ritenuti adeguati a garantire il buon trattamento.

Il Comune riconosce inoltre il ruolo sociale dei singoli volontari, ovvero di tutti coloro che si occupano spontaneamente e gratuitamente degli animali, tipo le "gattare" o i "referenti di colonia felina" non appartenenti ad alcuna associazione, a cui rilascia apposito tesserino di riconoscimento e di cui predispone e detiene il pubblico elenco.

Art. 7 - ESCLUSIONI

Le norme del presente regolamento non si applicano, in base alla legislazione vigente:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse;
- b) all'attività finalizzata al prelievo venatorio e alla pesca sportiva o di mestiere quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione;
- d) nei campi già normati da leggi con competenza specifica.

ART. 8 – DOVERI E RESPONSABILITÀ DEL DETENTORE DI ANIMALI

1. Chiunque sia proprietario o detentore di un cane è obbligato ad iscriverlo all'anagrafe canina entro il terzo mese di vita dell'animale oppure entro trenta giorni dalla data di acquisto o di detenzione, e a comunicare all'anagrafe canina il luogo in cui lo detiene, se diverso dalla residenza, anche se si tratta di un trasferimento temporaneo superiore ai due mesi.
2. Chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo un animale di compagnia è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.

In particolare deve:

- assicurare cibo e acqua in quantità sufficiente e giornaliera, in ambienti idonei sottoposti a regolare pulizia;
 - garantire i necessari interventi veterinari a carattere preventivo e curativo;
 - garantire un'attività motoria adeguata alla taglia, alla razza ed alla specie;
 - assicurare il rispetto delle misure minime previste per gli spazi di stazionamento quali gabbie, terrari, box, ecc. come da allegati di questo Regolamento;
 - assicurare un'adeguata custodia, la fuga recidiva, che dichiara una cattiva o inadeguata custodia, prevede sanzioni amministrative;
 - tener conto, nel caso in cui l'animale venga adibito alla riproduzione, delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o della femmina gravida o allattante;
 - assicurare il controllo delle nascite per evitare cucciolate indesiderate tramite sterilizzazione o altri metodi consigliati dal medico veterinario;
 - tenere unita la prole alla madre per il tempo necessario allo sviluppo relazionale della specie evitando la separazione se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario;
 - garantire la tutela di terzi da possibili aggressioni;
 - provvedere alla raccolta degli escrementi.
3. Al fine di garantire il mantenimento del benessere animale, e dell'igiene, nei casi di evidente ed accertata mal detenzione il Sindaco ha facoltà di limitare il numero di animali detenibili.
 4. Spetta al Comune stabilire quando la detenzione (come compagnia) da parte di un privato cittadino di un numero esuberante di animali lo porti a doversi adeguare per lo smaltimento dei rifiuti, delle deiezioni ecc. a quanto previsto per allevamento per quella/e tipologia/e di animali dalle normative di settore.
 5. Chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo un animale da compagnia è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia che si trovi sotto la sua custodia, sia che sia stato smarrito o sia fuggito.
 6. In caso di fuga del proprio cane il proprietario o detentore deve presentare al più presto denuncia dell'accaduto agli organi competenti (Polizia Comunale, Carabinieri e Azienda Sanitaria Goriziana). Solo effettuando la denuncia di smarrimento prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa prevista; rimangono fatti salvi i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.
 7. Il proprietario o detentore deve garantire che il muso del cane non oltrepassi la recinzione dell'abitazione privata per evitare danni ai pedoni ed assicurarsi che l'animale non esca incustodito dal cancello dell'abitazione.
 8. Chiunque rinviene un cane solo e libero di vagare in aree pubbliche è tenuto ad una immediata segnalazione agli organi competenti.
 9. Chiunque possieda o detenga cani ha l'obbligo di circolare in vie e aree pubbliche o aperte al pubblico con guinzaglio, portare con se la museruola e quanto necessario per la raccolta delle deiezioni.
 10. In caso di trasporto con mezzi privati, i contenitori utilizzati per trasportare gli animali devono essere realizzati in materiale idoneo, consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi, e essere manipolati con cura e sistemati all'interno del veicolo in modo tale da assicurare l'incolumità dell'animale custodito.
 11. In caso di viaggi superiori alle due ore l'animale deve avere a disposizione dell'acqua, e in ogni caso il proprietario/detentore deve recare con se acqua e ciotola o simile dispositivo idoneo a contenerla.
 12. L'effettuazione di giochi pirotecnici all'interno o in prossimità di aree verdi deve essere comunicata in anticipo al Comune al fine di escludere possibili danni agli animali.

ART. 9 - DIVIETI E MANCATO BENESSERE DEGLI ANIMALI

1. Nel territorio del Comune di Villesse è vietata ogni attività di vivisezione nei confronti di qualsiasi animale, pena reato di maltrattamento.
2. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, ai sensi della normativa vigente.
3. Il ripetuto sanzionamento della maldetenzione di animali ne può disporre il sequestro cautelativo e preventivo.
4. Gli animali non possono essere dati in affido e/o in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene riguardanti reati in danno agli animali e a coloro a cui sia stato precedentemente confiscato un animale.
5. È vietata qualsiasi altra azione che possa nuocere al benessere degli animali o determinare situazioni a rischio. In particolare è vietato tenere l'animale:
 - legato, ad esclusione dei dispositivi di trattenimento necessari durante le uscite e a quanto previsto in allegato;
 - in spazi angusti e/o insufficienti;
 - a temperature climatiche tali da nuocere alla sua salute;
 - all'esterno sprovvisto di un idoneo riparo;
 - in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano dello stato di salute;
 - privo dei necessari contatti sociali intraspecifici (in particolare uomo-animale) ed interspecifici tipici della specie;
 - permanentemente in terrazze o balconi se di dimensioni non idonee a contenere le strutture ed i ricoveri, come previsto in allegato;
 - in spazi incompatibili con il benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolandolo in rimesse, box o cantine o spazi ridotti oppure segregandolo in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;
 - nei "contenitori di trasporto " oltre il tempo necessario al viaggio.
6. È altresì vietato:
 - è assolutamente vietato abbandonare animali. La loro omessa custodia implica una sanzione amministrativa mentre l'abbandono implica le sanzioni previste dal Codice Penale;
 - tenere gatti legati in qualsiasi forma;
 - addestrare l'animale ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica, o in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
 - addestrare, in particolare i cani, in modo da esaltare la loro aggressività o la potenziale pericolosità di razze e incroci con spiccate attitudini aggressive;
 - colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggio temporaneo (deve essere effettuato con metodi incruenti ed utilizzando prodotti atossici, tale pratica non deve comunque creare alterazioni comportamentali);
 - imporre un'attività motoria all'animale tenendolo al guinzaglio mentre il detentore/proprietario utilizza un veicolo a motore;
 - trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei;
 - trasportare animali in carrelli appendice non autorizzati e adeguati a detenere animali;
 - trasportare animali su rimorchi dove i gas di scarico della motrice possano ledere alla salute dell'animale;
 - trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutto uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori;

- lasciare animali chiusi in qualsiasi veicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione posteggiato sotto il sole; sono permessi trenta minuti solo nel caso di mezzo parcheggiato all'ombra e con finestrini parzialmente aperti, (escluse roulotte e camper stazionate all'interno delle apposite aree di sosta e nei campeggi, e nel corso degli spostamenti purché sempre parcheggiati all'ombra);
- detenere a qualsiasi titolo animali senza consentire l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo per cure mediche motivate in forma scritta da un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;
- tenere animali in luoghi chiusi esposti a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo;
- mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;
- stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena;
- l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata per iscritto da un medico veterinario;
- tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione o qualsiasi tipo di amputazione ad esclusione delle sterilizzazioni o degli interventi necessari per tutelare la salute dell'animale, comprovati da certificato veterinario (come previsto nell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia);
- la commercializzazione degli animali sottoposti alle pratiche di cui sopra;
- l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli;
- l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse;
- promuovere, provocare o favorire lotte e combattimenti tra animali sotto qualsiasi forma;
- sottoporre i cani o altri animali a doping così come regolamentato dall'art. 544 ter. del Codice Penale;
- quanto altro specificatamente vietato dal presente Regolamento.

Art. 10 - RINUNCIA PER SERI MOTIVI

Qualora il proprietario/detentore per seri motivi non sia in grado di continuare a detenere l'animale, né di trovargli altra idonea collocazione, deve darne comunicazione al Settore veterinario dell'ASS n.2, affinché lo stesso provveda al ritiro dell'animale e lo consegni alla struttura di ricovero pubblico o privata convenzionata. Gli oneri di mantenimento/cura saranno a carico del proprietario rinunciatario.

ART. 11 – SMARRIMENTO E RINVENIMENTO

- In caso di smarrimento di un animale non pericoloso il detentore ha l'obbligo di dare tempestiva denuncia agli uffici del Comune.
- Nel caso di un animale certificato pericoloso deve essere immediatamente segnalato lo smarrimento al Comune e alla Prefettura competente che ha autorizzato la detenzione.
- È buona norma comunque segnalare lo smarrimento a tutte le strutture ed associazioni che possono attivarsi alla sua ricerca o possano essere contattati da un eventuale rinvenente.

- Chiunque rinvenga animali privi di proprietario, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Comune e/o al centralino dell'Ospedale che contatterà il cinovigile in servizio.

ART. 12 – AFFIDO

- L'affido deve essere il principio fondante e l'obiettivo prioritario di tutte le associazioni pubbliche o private animaliste e/o ambientaliste convenzionate e non, onlus ecc. che intendano chiedere l'autorizzazione alla gestione di strutture di ricovero per animali abbandonati.
- Tali soggetti devono costantemente promuovere l'adozione degli animali ospiti, anche tramite l'utilizzo della stampa e/o di campagne di sensibilizzazione ecc. ed in particolare devono incentivare la scelta degli animali più anziani o di quelli presenti presso la struttura da più tempo.
- Il Comune di Villesse stipula e accetta convenzioni solo con le attività che applicano i principi del presente articolo.

Art. 13 - ACCATTONAGGIO CON ANIMALI.

- È fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
- Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, se ricorrono le condizioni di maltrattamento accertate da un medico veterinario, i proprietari degli animali di cui al comma primo saranno perseguiti penalmente (denuncia e sequestro degli animali).

ART. 14 - UTILIZZO DI ANIMALI come PREMIO, VINCITA, DONO.

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di:
 - offrire direttamente o indirettamente, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni locali o itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento;
 - cedere animali in luoghi pubblici, se non autorizzati;
 - cedere i cani non iscritti all'anagrafe canina.
2. Quanto vietato al punto precedente non si applica nell'ambito delle iniziative autorizzate a scopo di adozione.

Art. 15 - AVVELENAMENTO DI ANIMALI.

- Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, spargere, depositare, disfarsi di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti.
- Sono escluse la derattizzazione e la disinfestazione, che devono essere eseguite da personale autorizzato con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali. Prima, durante e nei giorni seguenti l'effettuazione di tale attività nelle zone interessate ed in quelle adiacenti deve essere data informazione alla cittadinanza mediante avvisi scritti e l'esposizione di cartelli/manifesti.

- Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala al Comune.
- I medici veterinari sono obbligati a segnalare all'Amministrazione Comunale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. Detta segnalazione dovrà essere il più dettagliata possibile e indicando la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e se a conoscenza il tipo di veleno impiegato.
- In tale caso il Sindaco determina tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata, sollecitando la bonifica del sito avvelenato.
- L'area inquinata dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario.

Art. 16 - DECESSO DI ANIMALI

1. La soppressione di un animale può essere effettuata solo da un veterinario abilitato, pena reato penale.
2. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, nel territorio del Comune di Villesse il decesso, la soppressione, l'inumazione e la cremazione di animali sono regolati come di seguito:
 - la soppressione degli animali, di proprietà o di quelli detenuti in strutture pubbliche o private, convenzionate e non, è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o perché di comprovata pericolosità;
 - il medico veterinario che visitato l'animale reputa quale ultima ed unica soluzione sanitaria la sua soppressione deve giustificare tale scelta redigendo un certificato sanitario in cui specifica i motivi che lo hanno condotto a tale drastica decisione;
 - la soppressione di un animale deve comunque avvenire adottando metodi eutanasistici indolori, previa somministrazione di anestesia;
 - se l'animale da sopprimere è di un privato al momento non presente, bisogna che lo stesso venga contattato e dia il suo avallo. Nel caso che il proprietario risulti non reperibile e l'attesa procuri solo atroci sofferenze non sedabili, il medico veterinario al fine di evitare sofferenze inutili all'animale, può deciderne la soppressione, spiegando chiaramente questa sua scelta nel "certificato sanitario esplicativo";
 - spetta al veterinario redigere il certificato di morte;
 - copia del certificato di morte e del "certificato sanitario esplicativo" devono sempre essere trasmessi al Servizio Veterinario dell' ASS. n. 2 ed al Comune;
 - ai fini dell'anagrafe canina, il proprietario o detentore del cane deve attestare al Comune il decesso del proprio cane entro 15 giorni;
 - l'inumazione degli animali domestici in terreni privati o in aree individuate allo scopo è consentita previa acquisizione di un certificato medico veterinario che escluda qualsiasi pericolo di zoonosi;
 - per l'inumazione di animali domestici possono essere autorizzate aree pubbliche o private secondo quanto previsto dalla legislazione regionale.
3. È fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita di minorenni.
4. È vietata la macellazione di animali che avvenga con pratiche di particolare crudeltà, o che comunque comportino particolare crueltà o morte definita "lunga".

Art. 17 - COMMERCIO DI ANIMALI

1. L'attività commerciale al dettaglio o all'ingrosso avente come oggetto la vendita di animali deve attenersi scrupolosamente alle norme di tutela e benessere degli animali ed a quanto previsto dal Regolamento 320/54 di Polizia Veterinaria, in particolare:
 - disporre di una parte interna al locale in cui alloggiare di norma gli animali senza che essi siano esposti;
 - mantenere una temperatura interna del locale idonea agli animali presenti (anche distinta per specie o età);
 - mantenere gli animali riparati dal sole e sempre provvisti di acqua, forniti regolarmente di cibo;
 - provvedere alla collocazione e pulitura degli spazi di dimora e della cassetta igienica per i gatti;
 - adattare gli spazi a disposizione degli animali almeno alle misure minime per la specie previste nella autorizzazione.
2. Registro di carico-scarico animali:
 - le attività commerciali devono garantire una tracciabilità degli animali, è quindi fatto obbligo ai commercianti di tenere costantemente aggiornato un registro di "carico/scarico" degli animali in entrata ed in uscita;
 - nel registro di "carico/scarico" devono venir registrati i cambiamenti afferenti la presenza degli animali entro e non oltre 24 ore dall'avvenuto cambiamento;
 - per le verifiche sulla regolare movimentazione degli animali i commercianti dovranno presentare con cadenza trimestrale tale registro al Comune, corredata da una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti, rilasciando allo stesso copia di entrambi per il controllo;
 - per le specie esotiche ci si deve attenere alle normative di settore.
3. Nel territorio del Comune di Villesse è vietato:
 - l'esercizio dell'attività commerciale ambulante e/o occasionale, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali;
 - effettuare vendite e/o cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 16;
 - vendere animali colorati artificialmente;
 - esporre animali nelle vetrine o all'esterno degli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia. È concessa altresì l'esposizione per non più di 4 ore solo se la parte in cui vengono esposti gli animali risulta arretrata di almeno un metro rispetto la vetrata, o l'esposizione avviene su di un affaccio interno.
4. Il non rispetto delle predette disposizioni e il loro ripetuto sanzionamento può portare alla sospensione temporanea o definitiva della attività.

Art. 18 - ESPOSIZIONE DI ANIMALI

La esposizione pubblica di animali avviene solo con autorizzazione del Comune, previo parere e disposizioni vincolanti della ASS. n. 2, dietro domanda presentata da parte del richiedente almeno 60 giorni prima dell'evento.

Durante il corso della manifestazione non è permessa alcuna attività commerciale di compravendita, scambio e cessione anche gratuita: eventuali deroghe a tale disposizione possono essere previste con atto motivato del Sindaco.

In caso di tale deroga, il trasferimento degli animali dovrà avvenire nel rispetto del Reg. di Polizia veterinaria 320/54 e delle normative del trasporto e benessere animale in vigore.

Ogni manifestazione deve prevedere un medico veterinario responsabile dell'assistenza zoiatrica, scelto dall'organizzatore, che ha l'obbligo di essere presente per tutta la durata della stessa.

La lista degli espositori deve pervenire al veterinario responsabile e all'ASS n. 2 almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'evento, corredata dall'elenco degli animali che ogni espositore intende esporre e dalla dimensione degli stessi.

Gli animali esposti devono essere in regola con la documentazione sia sanitaria che di proprietà, di trasporto, di provenienza e di origine, come previsto nelle normative del settore, e questo vale anche per il piccolo espositore privato.

Gli animali coinvolti dovranno essere di età superiore ai 4 mesi e con idonea copertura vaccinale per le malattie.

Gli animali devono essere esposti solo in box/gabbie o altri idonei luoghi di detenzione di sufficiente ampiezza, per consentire agli stessi di muoversi secondo le proprie caratteristiche etologiche. Le misure saranno stabilite, di volta in volta, dalla ASS n.2 sulla base di un elenco dettagliato delle tipologie delle razze e delle dimensioni degli animali, fatto salvo quanto stabilito dai singoli allegati.

È consentita sempre la cessione di animali a scopo di adozione e a titolo gratuito da parte delle associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e da parte degli enti cinofili.

Art. 19 - SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI CON ANIMALI.

1. In tutto il territorio comunale l'autorizzazione per gli spettacoli e intrattenimenti con animali, compresi i circhi, è rilasciata solo con autorizzazione del Comune, previo parere e disposizioni vincolanti della ASS. n. 2, dietro domanda presentata da parte del richiedente almeno 60 giorni prima dell'evento.
2. Sono in ogni caso vietati gli spettacoli che causino agli animali stress inutili, forti e/o prolungati, o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico, e in particolare:
 - combattimenti tra animali;
 - l'uso di animali vivi per alberi della cuccagna o per bersagli fissi e simili;
 - le corride;
 - il lancio di animali;
 - le corse di animali, ad eccezione di equidi e cani in strutture e manifestazioni allo scopo autorizzate;
 - altre manifestazioni simili.
3. L'attività circense deve comunque avvenire nel totale rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES con le "Linee guida per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre itineranti" e sue modifiche.
4. Il richiedente deve in ogni caso allegare una autodichiarazione di non avere carichi penali pendenti e di non essere stato riconosciuto colpevole del reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali. L'eventuale condanna sarà motivo di diniego delle autorizzazioni.
5. Gli animali utilizzati durante gli intrattenimenti dovranno essere coperti da apposita polizza assicurativa RCT (responsabilità civile verso terzi), che dovrà essere esibita al momento del ritiro dell'autorizzazione sanitaria temporanea. La mancata presentazione è motivo di non concessione dell'autorizzazione.
6. La verifica sull'osservanza dei criteri di propria competenza sarà effettuata dal Servizio Veterinario dell'ASS n. 2 e dagli organi di vigilanza preposti almeno 24 ore prima dell'inizio dello spettacolo o intrattenimento. Tale verifica potrà essere ripetuta durante tutto il periodo di permanenza sul territorio comunale, ovvero prima e durante lo svolgimento degli spettacoli.
7. Il non rispetto delle disposizioni del presente articolo comporta la sospensione immediata dell'attività nel territorio comunale e una nuova domanda di autorizzazione, oltre alla sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 20 - TRASPORTO SU MEZZI PUBBLICI DI ANIMALI DA COMPAGNIA

1. Il trasporto di animali sui mezzi pubblici è consentito nel rispetto delle norme previste dal gestore.
2. I cani guida per non vedenti, ipovedenti ed handicappati sono comunque sempre ammessi sui mezzi di trasporto e hanno la priorità in caso di compresenza con altri animali.
3. Gli animali devono comunque essere correttamente custoditi, es.: i cani devono essere tenuti al guinzaglio corto e muniti di museruola; i gatti devono essere collocati all'interno di adatti contenitori; gli uccelli devono essere alloggiati in idonee gabbiette che possono essere di dimensioni ridotte (es. "trasportino") oppure altro idoneo sistema di trattenimento. I "contenitori e gli altri mezzi di trattenimento" devono garantire la sicurezza delle altre persone presenti sul mezzo di trasporto pubblico e nel contempo il benessere e la sicurezza dell'animale contenuto e devono essere adeguati alla specie e peculiarità di animale.
4. Il proprietario o detentore che a qualsiasi titolo, conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve in ogni caso:
 - aver cura che gli stessi non sporchino, al verificarsi di tale evento naturale ha l'obbligo di rimuovere l'escremento, (obbligo non previsto per i soggetti previsti al comma 2);
 - per quanto possibile evitare che creino disturbo agli altri passeggeri;
 - impedire che rechino danno alla vettura.

Art. 21 - ALLEVAMENTO

L'attività di allevamento a scopo commerciale di qualsiasi specie animale deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle normative di settore e del benessere animale.

In particolare le dimensioni delle strutture adibite a detenere gli animali oggetto d'allevamento quali box, gabbie, voliere, acquari, terrari ecc, devono rispettare le misure previste per la detenzione delle singole specie.

Devono inoltre disporre di ampi spazi idonei allo sviluppo corretto di tutta la loro muscolatura da usufruire a rotazione da parte degli ospiti, (es.: area sgambamento per cavalli/cani; ampia voliera al fine di permettere il volo agli uccelli ecc.).

Gli allevamenti non devono recare eccessivo disturbo alla quiete e in ogni caso tenere il registro di carico-scarico (aggiornato nelle 24 ore).

Sul territorio del Comune di Villesse è vietato l'allevamento di animali da pelliccia e l'allevamento di galline e conigli in batteria: i proprietari di tali attività hanno tempo due anni per trasformare gli allevamenti esistenti.

Il Sindaco, anche su segnalazione delle associazioni ambientaliste e di volontariato zoofilo iscritte al Registro del volontariato della Regione FVG, può parificare determinate situazioni di detenzione animali alle normative di allevamento e richiedere il rispetto delle normative di settore.

Art. 22 - ADDESTRAMENTO

1. E' vietato addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a violenze fisiche o psichiche, a percosse o all'utilizzo di mezzi dolorosi o mediante costrizione fisica in ambienti angusti e inadatti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della propria specie.
2. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
3. E' altresì vietato l'allevamento e l'addestramento di cani o di altri animali per il combattimento.

Art. 23 - PET- THERAPY

1. Il Comune favorisce l'adozione di iniziative intese ad agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso istituti di cura, con animali da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la pet-therapy.
2. Come previsto dalla Schema di accordo tra il Ministero della Salute e la Regione FVG in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, per lo svolgimento di tale attività è opportuna la costituzione di un gruppo di lavoro ("team prescrittivo"), in cui le varie figure professionali sappiano interagire costruttivamente, secondo le specifiche competenze. La pet-therapy è un'attività complessa che richiede il concorso di diverse discipline.
3. Tutti gli interventi di pet-therapy devono essere effettuati con l'ausilio di animali che, per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano compatibili con gli obiettivi del progetto. Un veterinario deve certificare che l'animale cooperatore si trova in buono stato di salute psico-fisico e funzionale, monitorato e garantito in tutte le fasi applicative, con particolare riferimento alle possibili situazioni di stress derivanti dal lavoro.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet-therapy dovranno presentare comunicazione al Comune che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

Art. 24 - CONVENZIONI DI CIBO PER ANIMALI

1. Il Comune promuove la stipula di apposite convenzioni con mense pubbliche, private e con esercizi commerciali, per il prelievo degli esuberanti alimentari sfusi prima dello scodellamento e per la fornitura di generi alimentari confezionati non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali da affezione, colonie feline e canili.
2. Le associazioni animaliste regolarmente iscritte al Registro regionale volontariato e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline possono previa autorizzazione del Comune rivolgersi a chi ha stipulato tali convenzioni.
3. Il personale autorizzato è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia.

Art. 25 – FAUNA SELVATICA

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata ai sensi della L. 157 dd. 11.02.1992.
2. È vietato su tutto il territorio comunale alimentare la fauna selvatica, fatto salvo quanto previsto con ordinanza motivata del Sindaco.
3. Il Comune, attraverso la conoscenza qualitativa e numerica ed il miglioramento degli habitat, favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale e migratoria presente sul territorio urbano compresi gli insetti ad eccezione delle specie nocive e moleste.
4. È vietato molestare, catturare, detenere, commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona fatto salvo quanto stabilito dalla legge vigente che disciplina l'esercizio della caccia e della pesca.
5. È vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero o abbandonare in qualunque parte del territorio comunale compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona ed autoctona detenuti a qualsiasi

titolo, di catturare, uccidere, disturbare a allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento ambientale.

6. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi della normativa vigente. In ogni caso è vietata la detenzione degli animali di cui al presente articolo in condizioni che eludono i ritmi fisiologici della loro attività.
7. La potatura e l'abbattimento degli alberi, nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono essere attuati con l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.
8. Sono sottoposti a speciale tutela sul territorio comunale per la loro progressiva rarefazione e la loro utilità nel contenere le specie nocive, oltre a quanto previsto da legge anche tutte le specie di Anfibi, Rettili, Chiroteri (pipistrelli) e Sorcidi (toporagni), sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve. Sono altresì sottoposti a tutela i biotopi a cui tali specie risultano legate per la sopravvivenza. In particolare sono protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie, nonché i siti riproduttivi e i rifugi di svernamento di Rettili, Chiroteri e Sorcidi.
9. Il Comune, sentita la Provincia e le associazioni ambientaliste e venatorie, redigerà entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento un elenco dei siti e dei biotopi meritevoli di speciale tutela di cui al precedente comma, ricadenti nel territorio comunale. Tale elenco, aggiornato dal Comune con cadenza quinquennale, costituirà un allegato al presente regolamento.
10. Coloro che rinvencono esemplari di animali (vertebrati) vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione alla Polizia della Provincia od al Corpo Forestale Regionale che disporrà i provvedimenti del caso.
11. Il Comune collabora con le altre Amministrazioni Pubbliche preposte alla difesa del territorio ed alla sua gestione nella realizzazione di programmi finalizzati al ripristino della situazione originaria del territorio, nell'ottica globale di tutelare il benessere delle specie presenti e di quelle eventualmente da reintrodurre.
12. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, un'idonea collocazione temporanea o se consentito dalle norme vigenti anche permanente in altra sede per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici.
13. Per attuare quanto sopra per alcune specie animali è obbligatorio attenersi a quanto previsto nelle norme specifiche.
14. Di tutto ciò dovrà essere data comunicazione al Comune almeno sessanta giorni prima dall'inizio previsto dei lavori. Il Comune potrà per alcune specie non già tutelate da norme specifiche far modificare le indicazioni, inoltre collaborerà con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione entro sessanta giorni dei siti in cui collocare gli animali temporaneamente e/o permanentemente per le eventuali attività connesse.
15. Il nuovo sito di collocazione di norma dovrà essere ubicato in una zona adiacente al vecchio ora sede di cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali interessati dagli interventi.
16. Al termine dei lavori, gli animali dovranno se possibile essere rimessi sul territorio loro di origine anche previa collocazione di apposite strutture ricettive, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza e comunque assicurando agli animali un adeguato rispetto del benessere.
17. Al fine di acculturare i cittadini in particolare i giovani, in merito agli animali presenti anche solo temporaneamente in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi, il Comune predisporrà apposita cartellonistica predisposta ad evidenziare la loro presenza e le loro caratteristiche. Tale cartellonistica di facile lettura, oltre alla foto dell'esemplare ed

all'indicazione della specie deve riportare anche alcune semplici indicazioni sulle caratteristiche etologiche e biologiche ed indicare i comportamenti umani da favorire e da evitare, nonché eventuali divieti normativi in vigore.

Art. 26 – VIGILANZA E SANZIONI

1. Per le violazioni agli articoli e degli allegati di questo Regolamento, qualora non siano sanzionati da normative di grado superiore, si applica quanto previsto ai sensi dell'art. 7 della LR 12 febbraio 2003 n°4, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali.
2. Chiunque commette una violazione agli articoli 8, 11, 16 (comma 2), 18, 20, 21, 23 e 25 (commi 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19) e degli allegati richiamati del presente Regolamento e, che non sia già punita da altra norma di legge o norma penale, è soggetto al pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 600,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per ogni singola violazione. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
3. Chiunque commette una violazione agli articoli 9, 13, 14, 15, 16 (commi 3 e 4), 17, 19, 22 e 25 (commi 2, 4, 5, 6) e degli allegati richiamati del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o norma penale, è soggetto al pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 1.200,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per ogni singola violazione. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
4. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.
5. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli Ufficiali, gli Agenti di Polizia Giudiziaria (art.57 C.p.p) e tutti i soggetti preposti al controllo in virtù dell'art. 13 della 689/81.

Art. 27 – NORME TRANSITORIE

Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali.

Il presente regolamento diviene efficace decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sul sito del Comune.

TITOLO 2 ALLEGATI

Allegato 1 - CANI

Il non rispetto delle seguenti norme comporta le sanzioni previste dai singoli titoli, fatto salvo quanto previsto dalle norme specifiche di settore e dal penale.

Divieti e obblighi specifici

È vietato l'uso per i cani di museruole "stringi bocca", "gentle leader" o "halti" salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.

È vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.

È vietato condurre cani di indole aggressiva privi di guinzaglio e museruola.

Attività motorie e rapporti sociali

- I cani devono poter effettuare un'attività motoria regolare ed adeguata alla taglia e alla razza.
- I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
- Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo comma.
- I cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi fuori dalla proprietà privata mentre possono essere lasciati liberi di sgambare nelle eventuali aree per cani ma sempre sotto controllo del detentore.
- Essi devono essere sempre accompagnati da chi in quel momento ha l'obbligo della custodia.
- Nelle pubbliche vie e nelle aree pubbliche o aperte al pubblico è obbligatorio utilizzare il guinzaglio.
- Per i cani di grandi dimensioni (oltre i 25 Kg), il guinzaglio deve essere robusto, lungo al massimo 1,5 metri e non estensibile.
- Il guinzaglio per i cani di grande taglia dovrà essere tenuto da persona maggiore di 14 anni o da minore di 14 anni accompagnato da persona maggiorenne in grado di intervenire in caso di necessità; si fa salvo a questa norma nei casi di cani guida per non vedenti.
- I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo; quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.

Qualità dei ricoveri

È vietato detenere cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.

Il ricovero deve essere adeguato alle dimensioni dell'animale, in modo da permettergli di muoversi al suo interno, ed adeguatamente coibentato, con il tetto impermeabilizzato, chiuso su tre lati, rialzato da terra; deve essere assicurato all'animale una zona di ombra e di protezione da intemperie quali vento, pioggia e gelo. Se il ricovero è una cuccia, deve essere provvista di una tettoia. Il ricovero non deve essere sistemato in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale e deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

Il proprietario o detentore deve garantire che il muso del cane non oltrepassi la recinzione dell'abitazione privata per evitare danni ai pedoni ed assicurarsi che l'animale non esca incustodito dal cancello dell'abitazione.

E' fatto obbligo ai proprietari di cani di esporre su cancelli e/o porte di accesso e sui recinti dove si trovano i cani, anche se tenuti a catena, un cartello "Attenti al cane".

Qualità dei ricoveri

Ove siano presenti cani mordaci, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di assicurare un'adeguata custodia.

Dimensioni dei recinti per cani e divieto di detenzione a catena

Per i cani custoditi in recinto o box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20. Ogni recinto può contenere fino ad un massimo di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. La detenzione dei cani in recinti e box non esula dalla necessità dell'animale di sfogarsi in spazi più ampi almeno 2 volte al giorno.

E' vietato detenere cani legati a catena fissa.

In caso di catena a scorrere la stessa può essere utilizzata solo previo consenso del Sindaco e comunque con l'obbligo che la catena a scorrimento dovrà essere lunga almeno 4 metri su di un cavo aereo di lunghezza di almeno 4 metri e di massima altezza dal terreno di 2 metri. L'eventuale catena a scorrimento deve essere dotata di due moschettoni rotanti.

In ogni caso il cane deve poter raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua. Il cane non può restare legato per più di 8 ore consecutive.

Dimensioni dei recinti per cani e divieto di detenzione a catena

È vietato detenere cani legati a catena fissa.

Aree di sgambamento destinate ai cani

Nell'ambito del territorio comunale, il Comune si fa carico di individuare alcuni siti destinati ai cani, contrassegnati da appositi cartelli e delimitati da recinzione, dotati di fontanelle per l'acqua, di raccoglitori per rifiuti e di panchine, dove i cani non mordaci possano essere lasciati liberi di sgambare senza museruola e quelli mordaci con obbligo di museruola. Questi siti devono essere chiaramente e fisicamente separati da aree destinate ad altri usi.

Anche in dette aree varrà l'obbligo, da parte del responsabile dell'animale, di non allontanarsi dall'area lasciando incustodito l'animale, di asporto delle deiezioni e del controllo del comportamento del cane anche nei confronti di altri cani presenti contemporaneamente nell'area e prevenendo eventuali danni a piante o strutture presenti.

Accesso in esercizi commerciali, esercizi pubblici e negli uffici pubblici

I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici, devono farlo usando il guinzaglio, avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Ci si attiene comunque alla normativa nazionale per eventuali disposizioni diverse da quelle qui espresse.

Sono fatte salve le prescrizioni dell'autorità sanitaria per le tipologie di esercizi in cui si tengono in deposito, si trasformano e comunque si manipolano e si vendono prodotti alimentari, nei quali casi si invita a predisporre appositi ed adeguati strumenti di parcheggio e accoglienza, atti a consentire la custodia del cane durante la permanenza dei proprietari o detentori all'interno dell'esercizio stesso.

Il divieto di accesso non deve riguardare mai i cani per non vedenti e portatori di gravi handicap fisici.

Ai cani muniti di guinzaglio accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Gli esercizi commerciali e gli esercizi pubblici che esporranno un "cartello di benvenuto" agli amici a quattro zampe o un "gancio di parcheggio per cani", verranno segnalati nella "bacheca degli amici degli animali" sul sito internet del Comune e della Provincia.

Obbligo di raccolta delle deiezioni

E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di cani di adoperarsi affinché questi non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile od immobile di proprietà pubblica o privata.

I proprietari o detentori dei cani hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotti dagli stessi, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro di qualsiasi area, pubblica, di uso pubblico o comunque aperta al pubblico, dell'intero territorio comunale.

I proprietari o detentori dei cani hanno l'obbligo di essere muniti degli strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni, da esibire su eventuale richiesta da parte degli organi di controllo competenti, pena l'applicazione di sanzione amministrativa.

Sono esclusi dall'osservanza del presente articolo i proprietari o detentori non vedenti che utilizzano cani appositamente addestrati. Fatte salve le modalità per la conduzione, sono esclusi dall'osservanza del presente articolo anche le persone diversamente abili, non accompagnate.

Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri venti dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini, fatto salvo aree attrezzate allo scopo.

Centri di addestramento e educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata sentito il Servizio Veterinario ASL n.2.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
3. I Centri dovranno dotarsi di un registro di entrate/uscite dei singoli animali.

4. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Centri di addestramento e educazione

1. È vietato l'addestramento - di tutte le razze canine - inteso ad esaltare la potenziale pericolosità, o per finalità e metodi che non siano conformi alle norme e regolamenti emanati dal Ministero dell'Agricoltura e dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, nonché qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
2. È, inoltre, vietata la sottoposizione di cani a doping così come definito all'art. 1, commi 2 e 3 della Legge 14 dicembre 2000 n. 376.

Allegato 2 - GATTI

Il non rispetto delle seguenti norme comporta le sanzioni previste dai singoli titoli, fatto salvo quanto previsto dalle norme specifiche di settore e dal penale.

Definizione dei termini usati

I gatti non di proprietà che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

- **"gatto libero"**: animale non di proprietà che vive in libertà, solitamente insieme ad altri gatti o che frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato
- **"gatto abbandonato"**: animale di proprietà smarrito o abbandonato con accertate abitudini domestiche non in grado di vivere in libertà, e tutti i cuccioli.
- **"colonia felina"**: si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
- **"Gattile"**: struttura di ricovero temporaneo per gatti abbandonati/persi liberi o di colonia bisognosi di cure. Presso tale struttura vengono fornite le cure sanitarie ed inoltre i gatti vi trascorrono un primo periodo di ambientamento e di osservazione prima di essere rimessi in libertà, in colonia o liberati presso un'oasi felina. Il gattile è anche una struttura di ricovero permanente (fino ad eventuale adozione) per il gatto di proprietà abbandonato o perso che avendo acquisito abitudini domestiche non è più in grado di vivere in libertà.
- **"Oasi felina"**: uno spazio vasto, alberato, distinto per la naturalezza dell'ambiente e dotato di idonei rifugi, destinato altresì alla custodia temporanea/breve/lungo termine dei gatti e adeguatamente delimitato al fine di tutelare gli esemplari e impedire l'accesso di altri animali.
- **"Gattara"**: la persona in possesso di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune che, volontariamente e gratuitamente si occupa del benessere e del sostentamento delle colonie feline.
- **"referente di colonia"**: si intende la gattara che, su formale incarico del Comune, si occupa oltre che della cura e del sostentamento della colonia di gatti, dei contatti con le istituzioni competenti (es. Comune ed ASS).

Controllo sanitario e cura delle colonie feline

- Il Comune di Villesse adotta ogni 3 anni il Piano triennale di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione dei gatti liberi e/o appartenenti alle colonie feline, definendo importi di spesa e quantità delle sterilizzazioni. Per tali sterilizzazioni il Comune può avvalersi, tramite apposite convenzioni, sia dell'ASS n. 2 e sia di professionisti privati.
- Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario dell'ASS n. 2, in collaborazione con le forme di volontariato riconosciute dal Comune ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento. Il riconoscimento di colonia felina censita su terreni privati, richiede il consenso del proprietario e comporta il diritto, per i volontari di colonia, di accedere alla stessa ai fini della alimentazione e cura dei gatti. Il censimento deve essere aggiornato annualmente, con particolare attenzione al numero dei gatti e alle loro condizioni di salute.
- La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, può essere effettuata dai referenti di colonia o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

- Oltre alle spese per le sterilizzazioni, le spese per le cure mediche dei gatti di una colonia, di un gattile o di una oasi felina sono a carico del Comune o dei Comuni convenzionati.
- I referenti sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e privato evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
- Al fine di evitare la proliferazione di ratti e di altre specie infestanti, è fatto divieto a chiunque di disperdere sul suolo pubblico cibo per alimentazione di cani e gatti, che invece va posizionato nelle apposite ciotole.
- Il Comune in accordo con la Provincia di Gorizia predispone un modello tipo di "casetta" per singola colonia da collocare sul territorio comunale. Le "casette" verranno assegnate dal Comune al "referente di colonia" che se ne assumerà l'obbligo della collocazione, pulizia e manutenzione. Al Comune compete la valutazione dell'opportunità del posizionamento delle "casette" anche sotto l'aspetto ambientale e del decoro urbano. Saranno sanzionati i danneggiamenti e lo spostamento non autorizzato delle "casette" e degli oggetti utilizzati per la cura degli animali.

Tutela delle Colonie feline

- I gatti che vivono in libertà non possono essere rinchiusi. E' ammesso il loro temporaneo ricovero presso strutture all'uopo autorizzate dall'ASS n. 2 solo per motivi sanitari ovvero di recupero a seguito di malattie debilitanti.
- Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, procederà a denunciare i responsabili secondo le norme vigenti, (secondo quanto disposto dall'art. 638, c. 1, del C.P. e succ. mod).
- Le colonie feline censite possono essere spostate temporaneamente o definitivamente dal luogo dove abitualmente risiedono, solo con ordinanza motivata del Sindaco per comprovate e documentate esigenze nel rispetto di quanto previsto dalla norma regionale.
- Gli spostamenti provvisori a seguito di lavori vanno realizzati di norma in zone adiacenti al cantiere e dovranno essere in grado di ospitare tutti i gatti interessati dagli interventi. Resta inteso il diritto dei volontari di colonia od in alternativa di persona incaricata dal Comune, di accedere alla nuova collocazione ai fini della alimentazione e cura dei gatti.
- Al termine dei lavori, i gatti, anche previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza e comunque assicurando agli stessi un adeguato rispetto del benessere.

Allegato 3 - EQUINI

Le seguenti norme valgono per i cavalli, asini, muli e bardotti, per quanto specifico di ogni specie. Il loro non rispetto comporta le sanzioni previste dall'articolo 26 comma 3, fatto salvo quanto previsto dalle norme specifiche di settore e dal penale.

Assicurare la libertà dalla fame, dalla sete e dalla malnutrizione

Tutti gli equidi, a prescindere dall'eventuale lavoro che svolgono e dallo stile di mantenimento (stabulazione o collocazione all'aperto) devono disporre di acqua fresca e corrente e di alimentazione adeguata alle loro condizioni fisiche ed all'eventuale lavoro. Tranne il caso degli equidi malati, seguiti da un veterinario con eventuale dieta speciale, tutti devono avere uno stato di nutrizione idoneo alla specie.

Assicurare la necessaria comodità ed un riparo

- I cavalli stabulati individualmente devono avere un box di almeno m. 3x3, ad eccezione dei pony di piccola taglia che possono avere dimensioni minori, e in ogni caso deve essere proporzionato alla statura dell'animale.
- Il fondo del box deve essere curato a regola d'arte. Deve essere assicurata altresì luce e ricambio d'aria.
- Ogni box deve inoltre disporre di un'apertura, che consenta al cavallo di sporgere l'incollatura fuori dal box, per un minimo di interazione con l'ambiente e di contatto sociale intra e interspecifico.
- I cavalli tenuti all'aperto, devono disporre di un riparo chiuso da almeno tre lati e opportunamente orientato rispetto ai venti dominanti, di dimensioni tali da accogliere, in caso di necessità, l'intero gruppo e comunque non meno di m. 3x3 per un singolo animale. All'interno del recinto deve essere inoltre presente un'area ben drenata e permanentemente libera da fango e da deiezioni, per permettere a tutti i cavalli di stazionarvi e di asciugare gli zoccoli in caso di maltempo.

Prevenire, diagnosticare e curare rapidamente, i traumi, le malattie e le infestazioni parassitarie

- All'interno delle aree destinate ad ospitare, governare e utilizzare i cavalli, ogni cura deve essere posta per eliminare o ridurre le fonti di pericolo, con particolare riferimento alle recinzioni, al fondo delle aree pavimentate, alla presenza di oggetti pericolosi sulle pareti della stalla e sul terreno.
- In ogni caso di trauma che richieda l'intervento del veterinario, è fatto obbligo di riferire al veterinario stesso le modalità dell'incidente e di osservarne gli eventuali suggerimenti e prescrizioni.
- Tutti i cavalli, devono essere regolarmente ispezionati per evidenziare traumi, segni di malattia in atto o segni di infestazione parassitaria.
- L'ispezione deve anche comprendere la pulizia dell'animale, l'esame e la cura degli zoccoli.
- Le vaccinazioni e i trattamenti antiparassitari devono essere concordati con il veterinario, ferme le disposizioni di legge, ed essere regolarmente registrati.

- Tutti i cavalli devono essere registrati presso l'anagrafe equina ed avere il prescritto passaporto e le vaccinazioni obbligatorie.

Assicurare la libertà dal dolore e dallo stress

- In ogni interazione fra uomo e cavallo, il dolore va evitato ogni qual volta sia possibile.
- Nel cavallo che lavora, comuni fonti di dolore sono: i finimenti inadatti o mal mantenuti; la sella inadatta; il cattivo stato della dentatura; la ferratura o il pareggio non ottimali; il cattivo addestramento del cavallo e del cavaliere, che non permette di ottenere ogni risultato con aiuti leggeri.
- In corso di malattie, anche la normale attività lavorativa potrebbe essere causa di dolore, che va evitato lasciando il cavallo malato a riposo (possibile maltrattamento).
- Altrettanto nocivo sia per il benessere dell'animale, che per la sicurezza delle persone che lo utilizzano o lo avvicinano, è lo stress psicofisico, causato da prolungata deprivazione ambientale e sociale, da tecniche di addestramento basate sull'uso evitabile del dolore, della forza e della costrizione, dall'uso della punizione in modo improprio, dall'eccesso di affaticamento.
- Per quanto riguarda il benessere del cavallo sportivo, in tutte le strutture affiliate a una società sportiva è fatto obbligo di rendere disponibile l'eventuale Codice di Condotta o Linee Guida adottate dalla società, e di assicurarne la perfetta conoscenza e la puntuale applicazione da parte del personale, degli associati e degli ospiti.
- Al di fuori degli spazi e delle strutture dedicate specificamente all'attività equestre sportiva, e fermo restando l'obbligo di ottemperare in ogni caso alle norme vigenti ed alle linee guida delle società sportive coinvolte nelle manifestazioni, il Comune di Villesse si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare ippiche o equestri solo nel caso in cui:
 - il fondo del percorso abbia caratteristiche compatibili con la competizione, ed in particolare sia tale da evitare danni agli arti per eccessiva concussione, ed a garantire una buona presa degli zoccoli, prevenendo incidenti da scivolamento;
 - il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché garantire la sicurezza delle persone che assistono;
 - un veterinario abilitato verifichi l'identità e tenga sotto controllo lo stato di salute degli animali per tutta la durata dell'evento, intervenendo anche nelle situazioni di pericolo potenziale imprevisto.
- Il cavallo presente in aree ambientalmente protette, quello utilizzato per lavoro, per attività ludico-sportiva o come animale da compagnia non può essere macellato o ceduto a qualsiasi titolo per macellazione.
- In caso di malattie incurabili che comportino sofferenza severa e non controllabile verificata dal veterinario, è fatto obbligo di procedere all'eutanasia dell'animale.
- Negli altri casi, l'eventuale macellazione deve essere attuata adottando le migliori tecniche disponibili per assicurare l'assenza di dolore e il minimo stress possibile, sotto il controllo e la responsabilità del veterinario pubblico. Ciò vale per ogni animale, ma assume un particolarissimo rilievo nel caso della macellazione degli equidi.

Assicurare la possibilità di esprimere il comportamento normale della specie

- Ad ogni cavallo deve essere assicurata la possibilità di alimentarsi lentamente, per molte ore al giorno, con erba o fieno di buona qualità.
- Ad ogni cavallo deve essere assicurata, almeno per varie ore al giorno, la possibilità di un libero movimento all'aperto, compresa la possibilità di esprimere le andature del trotto e del galoppo e di rotolarsi.

- Le strutture che ospitano cavalli devono disporre dello spazio adeguato, comune o suddiviso in paddock individuali.
- Ad ogni cavallo deve essere assicurata la possibilità di contatti sociali interspecifici. I paddock individuali devono essere allestiti in modo da consentire il contatto fisico fra i cavalli dei paddock contigui.
- Quando sono all'aperto, deve essere fatto ogni sforzo per tenere i cavalli in gruppo piuttosto che isolati.

Allegato 4 –AVIFAUNA

Il non rispetto delle seguenti norme comporta le sanzioni previste dai singoli titoli, fatto salvo quanto previsto dalle norme specifiche di settore e dal penale.

Premessa

Numerose sono le normative nazionali (L. 157/92) e le direttive comunitarie) (Habitat, Berna ecc. che tutelano l'avifauna sia autoctona che esotica (CITES) sia allo stato libero che di detenzione. Le stesse norme, al fine di tutelare alcune specie dall'estinzione ne vietano la cattura, il commercio, la detenzione e l'importazione o limitano il numero di animali detenibili.

Divieti

È vietato per l'avifauna allo stato libero:

- danneggiare, distruggere i nidi o asportarne le uova;
- limitare l'accesso ai nidi, imbrattarli con qualsiasi sostanza, avvelenarne l'area o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento agli animali che sono nel nido/rifugio ed ai loro genitori;
- effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli. In caso di restauri o ristrutturazioni di un immobile, è possibile l'asporto previa autorizzazione comunale a fronte di compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

È vietato per l'avifauna di detenzione:

- costringere alla convivenza nella stessa gabbia specie di animali tra essi incompatibili, o soggetti che non si sopportano;
- amputare le ali o altri arti, nonché strappare o tagliare le penne, salvo per motivi sanitari certificati dal medico veterinario. Il certificato medico deve essere conservato a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
- la pratica del sessaggio o pratiche similari, in quanto maltrattamento;
- tenere volatili legati permanentemente al trespolo.

Detenzione degli uccelli

Gli uccelli dovranno essere tenuti possibilmente in coppia, nel rispetto delle caratteristiche etologiche della specie. È consigliata una dieta alimentare variata, idonea alla singola specie e integrata come suggerito dal veterinario.

È consigliato inoltre lasciarli liberi di volare all'interno di una stanza almeno una volta alla settimana, al fine di permettere un corretto sviluppo e utilizzo della muscolatura a ciò preposta.

Tutte le gabbie devono essere scelte considerando la specie da ospitare, e devono altresì essere dotate di:

- un numero sufficiente di posatoi in relazione alla specie ed al numero di animali, che in ogni caso non dovranno intralciare il movimento/volo dei volatili;
- di eventuale e consigliato bagnetto igienico;

- di eventuali e consigliati vari tipi di giochi, rametti, cortecce e foglie ecc. da rosicchiare per consumare il becco e/o tappezzare o realizzare il nido, ecc.;
- di nidi in numero sufficiente agli esemplari presenti, in quanto molti uccelli utilizzano il nido come ricovero per la notte indipendentemente dall'esigenza riproduttiva.

Detenzione degli uccelli

Per gli uccelli detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti e puliti.

È obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore, mentre durante l'inverno è obbligatorio che le stesse siano riparate su almeno tre lati.

La dimensione minima delle gabbie/voliere a forma classica a parallelepipedo, idonea a contenere due esemplari della stessa specie o di specie compatibili tra loro, si calcola con la seguente formula:

- A = ampiezza dell'apertura alare del soggetto più grande;
- $A \times 5$ = misura del lato lungo;
- $A \times 3$ = misura del lato corto;
- $A \times 3$ = misura dell'altezza.

Per ogni singolo esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

Per gabbie/voliere di forme diverse deve essere preso in considerazione la misura del lato più lungo.

Tali disposizioni non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario e/o ricovero per esigenze sanitarie motivate da certificato medico.

Trasporto degli uccelli

“Trasportino”: sono così definiti, quelle “piccole gabbie” realizzate in materiale di diverso tipo (ferro, legno, plastica, cartone ecc.) che come dice il nome possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per il tempo necessario al trasporto degli uccelli. (es.: - micro-gabbie; - contenitori di legno o di cartone a forma di parallelepipedo che al loro interno risultano suddivisi in tanti piccoli micro-spazi adibiti ad accogliere uno o più soggetti che difficilmente riescono a muoversi o ad assumere la posizione eretta).

Tali trasportini non possono assolutamente essere considerati ed utilizzati quali normali gabbie di detenzione. Terminato il viaggio gli animali devono prontamente essere trasferiti in gabbia/voliera idonea e consona alle dimensioni dei soggetti.

In mostre ornitologiche o esposizioni temporanee, gli uccelli non potranno in nessun caso essere esposti in trasportino, e la misura del lato lungo delle gabbie espositive per coppia di animali non dovrà essere inferiore a 1,5/2 volte l'apertura alare del soggetto più grande.

Per ogni singolo esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

Controllo dell'avifauna allo stato libero in ambito urbano

Al fine di contenere l'incremento delle colonie di avifauna allo stato libero in ambito urbano, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

- a) è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare a loro in modo sistematico alimenti, fatto salvo quanto autorizzato dal Comune ai fini della sterilizzazione;
- b) è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la loro nidificazione, nel rispetto del benessere degli animali.

Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti e comunque devono ottenere autorizzazione dell'Ufficio del Comune per la tutela degli animali.

Controllo dell'avifauna allo stato libero in ambito urbano

È vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezioni di quelli curati dai Centro di Recupero Animali Selvatici autorizzati.

Allegato 5 - ANIMALI ACQUATICI

Il non rispetto delle seguenti norme comporta le sanzioni previste dall'articolo 26 comma 3, fatto salvo quanto previsto dalle norme specifiche di settore e dal penale.

Detenzione di specie animali acquatiche

Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.

Il volume e la capienza degli acquari e acqua/terrari devono essere adeguati alle dimensioni e al numero delle specie ospitate e comunque la capienza dell'acquario non deve essere inferiore ai 30 litri.

In ogni acquario o acqua/terrario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali devono essere tenuti almeno possibilmente in coppia.

Sono vietati gli acquari sferici o con pareti sferiche.

È vietato costringere alla convivenza nello stesso acquario/terrario specie tra loro incompatibili.

Allegato 6 - PICCOLA FAUNA

Il non rispetto delle seguenti norme comporta le sanzioni previste dall'articolo 26 comma 3, fatto salvo quanto previsto dalle norme specifiche di settore e dal penale.

Tutela della piccola fauna

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n.503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni), nella Legge n.157/92, il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tale tutela sono:
 - tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
 - tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
 - tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;
 - tutti i crostacei di specie autoctone;
 - tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.È tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroteri di specie autoctone.
3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto, fatte salve le deroghe per gli Enti di cui al seguente comma 5.
4. Quanto indicato al precedente punto è esteso anche alle uova e alle forme larvali.
5. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio competente del Comune per la tutela degli animali.

Allegato 7- ARTROPODI (insetti e ragni)

Tutela degli artropodi

Alcuni insetti sono parte fondamentale non solo dell'equilibrio ecologico del territorio ma anche del patrimonio culturale e storico della città, e il Comune li segnala ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza, con apposite tabelle in giardini, ville storiche e parchi.

Il Comune tutela la presenza di tutti gli animali invertebrati ad eccezione di infestazioni nocive all'essere umano, alle specie vegetali o animali. Il Comune curerà con attenzione la preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità.

Allegato 8- ANIMALI ESOTICI

Il non rispetto delle seguenti norme comporta le sanzioni previste dai singoli titoli, fatto salvo quanto previsto dalle norme specifiche di settore e dal penale.

Tutela degli animali esotici

- Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
- I possessori di animali esotici sono tenuti a rispettare la normativa CITES, la L.150/92 e in caso di animali esotici pericolosi a comunicare la detenzione al Comune.
- La comunicazione deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, e dal nome del legittimo possessore dell'animale.
- La comunicazione va presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività
- I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
- L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune. La relativa domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della ASL n° 2.
- Tale autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda. La cessazione dell'attività va segnalata al Comune entro trenta giorni.

Tutela degli animali esotici

- È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico.
- La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonchè l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.
- È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di garantire le misure minime di box, aree, contenitori e similari previste per analoghe specie autoctone.